

RILEVANZA GIURIDICA DELLE SCUSE COME ATTO RIPARATORIO E RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA¹

Nicola Brutti²

SOMMARIO: 1 Introduzione. 2 Cenni al danno non patrimoniale. 3 Il problema del risarcimento in forma specifica. 4 Il giudice può ordinare le scuse come risarcimento? 5 Ipotesi rimediali: condanna condizionale ed esperimento di law and economics. Riferimenti.

1 INTRODUZIONE

Nel presente scritto vorrei affrontare il tema della rilevanza giuridica delle scuse riparatorie, con specifico riferimento al contesto italiano. L'argomento si presta all'indagine di diritto comparato, in quanto molti ordinamenti sottovalutano od escludono qualsiasi valore legale delle scuse, mentre altri ne riconoscono una vasta gamma di implicazioni, sotto i profili legislativi, dottrinali e giurisprudenziali. In ambito internazionale, anche su un piano filosofico, si è molto discusso del potere terapeutico delle *apologies*, come mezzo di compensazione morale, di ricomposizione di traumi.

¹ **Como citar este artigo científico.** BRUTTI, Nicola. Rilevanza giuridica delle scuse come atto riparatorio e risarcimento in forma specifica. In: **Revista Amagis Jurídica**, Ed. Associação dos Magistrados Mineiros, Belo Horizonte, v. 17, n. 3, p. 271-301, set.-dez. 2025.

² Professore della Università Degli Studi di Padova. *E-mail:* nicola.brutti@unipd.it

In un'ottica che abbraccia anche altri ordinamenti, oltre a quello italiano, si disvela un'ideale scala di rilevanza giuridica crescente del fenomeno, che procede per una pluralità di epifanie e casi³.

Ad un livello-base possiamo collocare le scuse come gesto di mera cortesia, o automatismo sociale dettato da regole di etichetta ed educazione, che non presuppongono alcun rapporto giuridico, né alcuna conflittualità vera e propria (si urta inavvertitamente un passante sul marciapiede e poi si prosegue senza neppure conoscere l'altra persona).

In una seconda dimensione, osserviamo, invece, che il contesto cambia: vi è un rapporto giuridico tra due parti ben precise e la possibilità di una qualche contestazione o lite. Emerge una finalità di prevenzione di un potenziale contenzioso (lettera ai consumatori di richiamo del prodotto difettoso venduto dall'impresa con offerta di riparazione). In questo stadio, l'atto può assumere un maggior grado di complessità. Nella sua "teleologia riparatorio-transattiva", ad esempio, potrebbe comportare una prova confessoria, e, ancora, una valenza di avviso atto ad allocare costi e responsabilità sul destinatario (da quel momento in poi), dove sia idonea a colmare un'iniziale asimmetria informativa sul potenziale rischio di danno.

Senza contare la diffusione delle scuse nella giustizia deontologico-disciplinare, come utile gesto di ravvedimento, troviamo legislazioni tendenti ad escludere la rilevanza confessoria delle *apologies* (*safe harbor legislations*) in modo da premiarne la potenzialità pacificante rispetto alla "tentazione" della *litigation*,

³ Per ripercorrere le premesse metodologiche allo studio del problema, sia consentito il rinvio al mio lavoro (2017, *passim*) dove si tenta una prima sistemazione tassonomica, in ottica di diritto comparato. L'idea trae spunto dal concetto dei punti di emersione (*die Durchbruchpunkte*) di Jhering (1858, p. 359 ss.). Nonostante il legislatore non contempli originariamente alcune situazioni, queste ultime possono emergere in epoca successiva e trovare riscontro tramite una flessibilità delle norme che la teoria permette di adattare a nuove esigenze. Cfr. anche Storme (2012, p. 383). Da ultimo, la questione della rilevanza delle scuse, in particolare come strumento di tutela ordinato dal giudice, è affrontata dalla più moderna dottrina in Germania. Cfr. Schmolke (2022).

agevolando la mitigazione dell'illecito e, conseguentemente, della sanzione⁴. Questa tesi si sviluppa a partire dagli anni 80 in Massachusetts, per poi “contagiare” tutto il panorama di *common law*⁵: chiunque può sbagliare, ma l'importante è che riconosca l'errore, anche nell'interesse delle vittime, senza che ciò comporti penalizzazioni. Tale strategia attecchirà nel mondo imprenditoriale, per mantenere intatto il buon nome (*goodwill*), anche in presenza di eclatanti responsabilità⁶. Degne di nota appaiono le posizioni critiche secondo cui si tratterebbe, in fondo, di uno dei tentativi di controriforma germinati proprio dopo che l'“assalto alla cittadella”⁷ aveva trasformato la responsabilità civile basata sulla *negligence* e sulla *privity of duties*, nel modello *no-fault*, improntato alla deterrenza risarcitoria (cfr., in particolare, Arbel; Kaplan, 2016).

Un terzo livello è costituito dal giudizio risarcitorio nel quale una dichiarazione di scuse viene presa in considerazione ai fini della valutazione del risarcimento di un danno non-patrimoniale: si tratta di valutarne giudizialmente l'effetto mitigante del danno e del risarcimento (il soggetto diffamato su Internet chiede all'altro scuse pubbliche per non sporgere, o per ritirare, la querela).

Infine, all'apice di questa ideale scala gerarchica, troviamo l'aspetto forse più controverso: il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, potrebbe ordinare le scuse come forma di risarcimento in natura di un danno ovviamente non patrimoniale. Tale versante, che caratterizza le scuse come rimedio giurisdizionale, e che sembra comportare maggiori frizioni nei confronti dello Stato di diritto e delle garanzie costituzionali⁸, trova un suo elettivo background

⁴ Sia consentito rinviare, per ulteriori approfondimenti, al mio volume: Brutti (2017, p. 141 ss. e 213 ss.); cfr. Hallebeek; Zwart-Hink (2017, p. 194-242); White (2006, p. 1.261-1.312); Vandenbussche (2021, p. 109-70); De Rey (2021, p. 205); Schmolke (2022, p. 340-371).

⁵ Tale riconoscimento avviene, tra l'altro, in Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Hong Kong. Cfr. in generale, Carroll; Chiu; Vines (2018, p. 141 ss.).

⁶ In chiave critica, sui rischi di strumentalizzare l'istituto, Taft (2000); Smith (2014, p. 121 ss.).

⁷ Il riferimento è alla felice formula di Prosser (1960).

⁸ In tema di compatibilità delle scuse imposte giudizialmente con l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, vedi per esempio, Corte E.D.U., sentenza *Blaja News c. Polonia*, 26-11-2013, § 71.

culturale in ordinamenti che attribuiscono al rituale del pentimento e del tentativo di conciliazione un carattere imperativo e, di per sé, riparatorio (*social harmony*)⁹.

A queste fenomenologie, dobbiamo aggiungere lo scenario storico delle *apologies* istituzionali nell'ambito dei processi di riconciliazione nazionale che hanno segnato realtà quali l'Australia, il Canada e il Sudafrica, e in parte gli stessi Stati Uniti, impegnati, sin dal finire del secolo scorso, in una complicata presa di coscienza rispetto alle ferite storiche della segregazione razziale e degli abusi ai danni delle minoranze e delle popolazioni aborigene. Potremmo ritenere tale ulteriore versante intrinsecamente legato ai primi due, non foss'altro perché finisce anch'esso per reimmettere nel circuito giurisdizionale la problematica delle possibili implicazioni giuridiche, e non solo morali, delle *public apologies*. Ciò si verifica, in particolare, nella portata ricognitiva di diritti altrui, che potrebbe contrassegnare tali dichiarazioni, e nella loro possibile funzione restitutiva della dignità, rispetto ad atti offensivi e discriminatori, anche risalenti, a danno di categorie o gruppi. (cfr. Galanter, 2002, p. 107-125; Carroll, 2010a, p. 362; Carroll, 2010b, p. 360)

In Italia, così come in Francia e in Germania, non è dato assegnare alcun rilievo giuridico alla esternazione di scuse, quale riparazione spontanea, e tantomeno quale rimedio giudiziale. In realtà, la giurisprudenza valorizza occasionalmente la divulgazione di scuse come indice di ravvedimento e di volontà riparatoria, al fine di concedere benefici sul piano sanzionatorio e, più di rado, risarcitorio. Ma si tratta di iniziative volontarie, che nulla hanno a che vedere con un rimedio giudiziale.

⁹ Tra gli ordinamenti che, vuoi con esplicite norme di legge, vuoi grazie ad interpretazioni giurisprudenziali, si spingono ad attribuire tale funzione, troviamo Cina, Giappone, Indonesia, Ucraina, Corea del Sud, Repubblica Ceca, cui possono aggiungersi anche Polonia, Hong Kong, Taiwan, Australia, Sudafrica ed ormai anche il Belgio. Cfr., ad esempio, art. 179, n. 11, art. 995, art. 1.000, codice civile cinese del 2020, e, per Hong Kong, da ultimo, il caso *Wave Chow v Liang Jing* [2021] HKDC 609. (cfr. Carroll, 2013. In generale, si veda *supra* nota 2).

Come accennato, risalta un provvedimento dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) del 2010 che, rigettando una domanda di condanna alle scuse, afferma recisamente 'l'incompatibilità ontologica' tra scuse e diritto, in quanto le prime apparterrebbero esclusivamente alla sfera dei rapporti di cortesia o di etichetta¹⁰. Qui emerge una netta indicazione circa l'impossibilità di cogliere nelle scuse pubbliche alcun rilievo giuridico. Tuttavia, una serie di elementi, tra cui quelli già ricordati, di taglio comparatistico, sembrano mettere in dubbio e relativizzare tale monolitica conclusione.

Una recente sentenza della Cour de cassation del Belgio¹¹ rappresenta un utile spunto per soffermarsi sulla pubblicazione di scuse disposta dal giudice, con particolare riferimento all'ordinamento italiano.

Di fronte alla divulgazione di informazioni gravemente lesive della reputazione di un soggetto, nel corso di indagini di polizia, quest'ultimo avvia una causa, che si protrarrà per più di dieci anni, tesa ad ottenere la condanna alla riparazione dei pregiudizi alla propria immagine e reputazione. Oltre ad un risarcimento pecuniario per il danno morale subito, egli richiede una dichiarazione pubblica di smentite e scuse, quale strumento idoneo ad ottenere un più completo ristoro. A seguito del rigetto immotivato della domanda da parte dell'Appello (che conferma il solo rimedio monetario), la Cassazione belga ribalta tale esito, in favore di un'autonoma rilevanza di tale forma di risarcimento in natura e della sua compatibilità con la clausola generale di tutela aquiliana ex art. 1.382, Code civil. Insomma, la pronuncia contribuisce ad accreditare una tesi abbastanza inedita nella tradizione giuridica occidentale, specie in quella di civil law: le scuse potrebbero essere ordinate dal giudice come rimedio in forma specifica del danno non patrimoniale. Più di recente, l'ipotesi pare confermata anche dalla Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024 (C-507/2023), nella quale ha affermato che una dichiarazione

¹⁰ ABF, Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n. 959, Presidente Antonio Gambaro (reperita all'indirizzo web <<http://www.dirittobancario.it/node/2279/pdf>>).

¹¹ Cfr. *Cour de cassation*, 26-11-2021, in *Journal des Tribunaux*, 2022, n. 6.893, 206 e ivi (197-200) nota di Wéry (2022); nonché, Van de Voorde (2022, n. 15.851).

di scuse potrebbe costituire un ragionevole risarcimento di danni non materiali, in base all'art. 82 del GDPR (Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali) (cfr. Venchiarutti, 2025, p. 107 ss.)¹².

Come accennato, le *public apologies* potrebbero acquisire, da un lato, valore di ravvedimento, ma, dall'altro, una surrettizia rilevanza come *contra se declarationes*: dichiarazioni confessorie, idonee a provare la responsabilità di chi le proferisca (art. 2730 c.c.) (cfr., tra gli altri, Taruffo, 1992, p. 335). Di conseguenza, consigliare al proprio cliente di scusarsi potrebbe rivelarsi una strategia difensiva controproducente, se la sua responsabilità non fosse già palese (il proverbiale *smoking gun*)¹³. Un'altra indicazione in favore della valenza giuridica delle scuse pubbliche si basa sull'evidenza empirica della loro portata mitigante e riconciliativa¹⁴. Ma, dal momento che la legge non dà alcuna specifica indicazione, è necessario verificare se sussistano norme più generali in base a cui teorizzare il rimedio giudiziale della divulgazione di scuse.

¹² D'altra parte, delineando una distinzione tra risarcimento e riparazione, anche la Corte di Cassazione afferma significativamente che non ogni violazione del diritto morale deve condurre al risarcimento di un pregiudizio per l'appunto morale, laddove tale pregiudizio sia da ritenere già integralmente riparato. La decisione di riconnettere tale effetto ad una determinata dichiarazione (pubblicazione ricognitiva delle ragioni dell'autore).

¹³ Cfr. Corte App. Catania, sentenza 31 maggio 2010 (Pres. S. Pirrone, Est. G. Grasso), in Il Foro Italiano, Archivio integrato, rif. 2012/659 (una lettera di scuse vale come confessione, a meno che la possibilità di avvalersene sia stata esclusa esplicitamente da controparte tramite formale transazione o inequivoca rinuncia). La Cassazione ha inoltre distinto l'ipotesi in cui si verta su diritti disponibili (confessione), da quella inerenti a diritti indisponibili (presunzione-indizio), sempre che tali dichiarazioni esprimano non opinioni o giudizi, o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi. Cfr. Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2014, n. 7.998 (nota di Tarricone, 2014, p. 1.100-1.105). Cfr. però *Cour de Cassation, Chambre civile I, 10 juillet 2013, 12-23.773* (consultabile sul sito web: <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027701756>>), secondo cui se le scuse facciano riferimento a fatti rilevanti per la decisione di addebito (nella separazione), tale dichiarazione equivale a confessione. Sulla valenza univocamente confessoria di una lettera di scuse e ritrattazione di una precedente accusa, Cass. pen., sez. III, 2 ottobre 2015, n. 44.341, consultata in <<http://portalebanchediti.visura.it/sol/VisDocument.aspx?doc=c:\gm\ D>>.

¹⁴ Di recente, vedi Allan; Allan (2021, p. 251-270). Nello stesso volume vedi anche Carroll (2021, p. 145-179); De Rey (2021, p. 203-249).

Ci troviamo nell'ambito del risarcimento del danno non patrimoniale, una figura molto complessa e dibattuta, che ha attraversato una costante evoluzione negli ultimi anni. Delineati i suoi profili, si ripercorrerà la classica alternativa tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica, verificando se, e in che termini, quest'ultimo possa giocare un ruolo nel danno non patrimoniale. Ciò permetterà di accostarsi al tema delle scuse ordinate dal giudice, saggiandone i margini di compatibilità con l'ordinamento italiano.

2 CENNI AL DANNO NON PATRIMONIALE

Il nostro sistema codicistico dedica una scarna e risalente disciplina all'illecito extracontrattuale, cosicché un ruolo molto incisivo, anche di rilettura costituzionalmente orientata, è stato svolto dalla giurisprudenza.

Alla base dell'istituto della responsabilità civile vi è il concetto generale di fatto illecito (art. 2043 c.c.). L'appena citato art. 2043 c.c. ha una conformazione aperta e atipica e si presta di per sé a coprire qualsiasi fatto illecito che causi un 'danno ingiusto', cioè una lesione dell'altrui sfera giuridica (cfr. Rodotà, 1964, *passim*; Alpa, 1979, *passim*; Visintini, 1987, p. 590-591). La norma fu a lungo interpretata come circoscritta ai danni patrimoniali. Ciò sembrava potersi dedurre anche da un ragionamento *a contrario*, osservando l'art. 2059 c.c., posto alla fine del Titolo IX dei fatti illeciti, il quale dispone che il danno non patrimoniale debba essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Per chiarire quali fossero queste disposizioni di legge, soccorreva unicamente la previsione di cui all'art. 185 c.p: sulla falsa riga del § 253 del BGB, colui che abbia commesso un reato (o le persone civilmente responsabili per lui) è obbligato alle restituzioni e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, alla vittima (con efficace sintesi, Alpa; Zeno-Zencovich, 2007, p. 273). Alla luce di tale contesto, l'art. 2059 c.c. sembrava circoscrivere il perimetro del danno non patrimoniale

al ‘danno morale soggettivo’ (*pretium doloris*) conseguente a reato¹⁵. Si veniva a determinare così una dicotomia tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, dove il primo costituiva tradizionalmente la regola, mentre il secondo l’eccezione.

Tuttavia, non è arduo riconoscere come, anche in assenza di un fatto di reato, possano riscontrarsi una serie di pregiudizi alla persona privi di consistenza economico-patrimoniale. È innegabile che quei danni vadano al di là della sfera economica, riflettendosi su ciò che Amartya Sen (1985) ha chiamato capabilities (vita di relazione e attività ricreative, qualità estetiche e psicologiche). Non potendo ascrivere questi danni all’art. 2059 c.c., la tendenza fu di confinarli comunque entro la clausola generale dell’art. 2043, espandendo e, a volte, forzando questa categoria (danno biologico). La risarcibilità di tali pregiudizi fu ammessa limitatamente al loro riflesso patrimoniale: capacità di produrre reddito¹⁶. In questo modo, il criterio comportava gravi discriminazioni sociali. Successivamente e gradualmente, si sganciò tale valutazione dal livello reddituale (attuale o potenziale) del soggetto, elaborando apposite tabelle in grado di calcolare queste perdite in modo egualitario¹⁷. Nonostante i progressi, era evidente che, per valutare la specifica consistenza del danno alla persona, fosse necessario lasciare un margine di apprezzamento, caso per caso, al giudice. Si doveva prendere atto che l’originaria impostazione del rinvio ai casi determinati dalla legge, operato dall’art. 2059 c.c., avrebbe dovuto subire una profonda metamorfosi, in modo da ampliarne il raggio d’azione.

In primis, si segnala la progressiva introduzione da parte del legislatore di significative fattispecie di danni non patrimoniali: ingiusta privazione della libertà personale cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie (art. 2 legge 13 aprile 1988, n. 117), impiego

¹⁵ Per una completa ricostruzione dell’evoluzione interpretativa dell’art. 2059 c.c., in rapporto all’art. 2043 c.c., Cass. sez. un. 31 maggio 2003, n. 8.827, n. 8.828 annotata da Navarretta (2003, p. 2.273).

¹⁶ Trib. Milano, 18-1-1971 (il c.d. caso “Gennarino”); Cass., SS.UU., 26 gennaio 1971, n. 174 (caso ‘Meroni’). (cfr. Galoppini, 1971, p. 225 e ss.).

¹⁷ Tribunale di Genova con sentenza del 25 maggio 1974 (Bessone; Roppo, 1975, p. 6 e ss.).

di modalità illecite nel trattamento di dati personali (art. 29, comma 9, legge 31 dicembre n. 675), adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi (art. 44, comma 7, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (art. 2 legge 24 marzo 2001, n. 89), atti di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica nel settore pubblico e nel settore privato (art. 4, comma 4, d.lgs. 9 luglio 2003 n. 215), atti discriminatori a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale per quanto attiene l'occupazione e le condizioni di lavoro (art. 4, comma 5, d.lgs. 9 luglio 2003 n. 216).

Inoltre, si afferma una nuova impostazione giurisprudenziale, diretta a liberare l'art. 2059 c.c. e il danno non patrimoniale dagli angusti confini originari. Tale disposizione è stata finalmente reinterpretata dalla giurisprudenza in conformità alla Costituzione e alle fonti sovranazionali, per garantire una più ampia tutela ai diritti della persona (art. 2 Cost.)¹⁸. Gli interessi personali costituzionalmente protetti includono salute, dignità, reputazione, identità, immagine, privacy, diritto a non essere discriminati in quanto membri di minoranze, libertà di espressione. Il pregiudizio in questi casi deve però essere serio e consistente, cioè non relegabile a mero danno transitorio o bagatellare¹⁹.

Parallelamente, anche l'art. 2043 c.c. ha potuto riguadagnare una più corretta valenza sistematica, capace di andare oltre la protezione della sola sfera patrimoniale e l'artificiosa contrapposizione con l'art. 2059 c.c.²⁰ La prova del danno è circostanziale e sostanzialmente basata su presunzioni, rispondendo, la valutazione del giudice sulla

¹⁸ Si fa riferimento soprattutto alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti dell'Unione europea (Carta di Nizza), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 dal Consiglio d'Europa ed oggi parte del Trattato di Lisbona, che le conferisce valore di Trattato e la rende pienamente vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri.

¹⁹ Cass. sez. un., 11 novembre 2008, nn. 27.972/3/4/5, su cui si veda: Alpa; Ponzanelli (2009).

²⁰ Cass. sez. un., 31 maggio 2003, n. 8.827, n. 8.828, cit.; nonché Cass. sez. un., 11 novembre 2008 nn. 27.972/3/4/5, su cui si veda: Ponzanelli; Bona (2009); nonché Sentenza della Corte costituzionale n. 233/2003.

misura del risarcimento, a un criterio equitativo (art. 1.226 c.c.). Ciò significa che gli si riconosce una certa discrezionalità, consentendo di apprezzare le caratteristiche del caso concreto, come l'entità del danno, la gravità della colpa, il comportamento complessivo del danneggiante e del danneggiato.

Ulteriore corollario è che il danno non patrimoniale stenta ad essere ancorato ad una rigida logica compensativa, data la difficoltà di ravvisare parametri oggettivi per computarne l'equivalente in denaro. Spicca, qui, l'importanza di una fisiologica polifunzionalità della responsabilità civile (deterrenza, prevenzione, sanzione, soddisfazione)²¹.

Come accade nel caso ricordato della Cassazione belga, anche in Italia la pubblica amministrazione può essere ritenuta responsabile per aver diffuso informazioni inattendibili e lesive per i diritti di terzi²². Tale responsabilità include anche i danni non patrimoniali derivanti dalla utilizzazione e rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)²³.

3 IL PROBLEMA DEL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Se nel risarcire un danno non patrimoniale la dazione di una somma di denaro può mostrare evidenti inadeguatezze, forse si

²¹ Cfr. Cass. sez. un. civ. 5 luglio 2017, n. 16.601 (annotata in *Jus civile*, da Ponzanelli, 2018) che, nell'affrontare il tema della compatibilità dei *punitive damages* americani, con l'ordinamento italiano, parla espressamente di polifunzionalità dell'istituto aquiliano, dove trovano ormai spazio le funzioni deterrente, sanzionatrice e punitiva. Per una riflessione critica, Di Majo (2018, p. 1.309-1.317).

²² Cfr. Cass. sez. un. civ. 27 luglio 1998, n. 7.339; Trib. Palermo 7 gennaio 1999 annotate da Palmieri (1999, p. 2.003-2.009).

²³ Cass. 14 ottobre 2008, n. 25.157: "poiché l'onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale." (<www.dejure.giuffrè.coM>). Secondo Cass. sez. un., 27 ottobre 2011, sent. n. 4.694, "la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta". In generale, per la responsabilità in caso di danno non patrimoniale procurato dalla P.A.: Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2010, sentenza n. 3.397; Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2015, n. 4.508.

potrebbero ottenere risultati migliori ricorrendo al risarcimento in forma specifica. L'art. 2058 c.c. permette di soddisfare l'interesse leso, non solo con una somma di denaro, ma anche procurando un bene in grado di sostituire quello andato distrutto ovvero effettuando una prestazione riparatoria. Se ciò risulti solo parzialmente possibile, si potrà far ricorso ad entrambe le modalità risarcitorie *pro quota*, combinando cioè risarcimento per equivalente e in forma specifica²⁴.

Occorre subito chiarire che, in un contesto che relegava il danno non patrimoniale ad un'eccezione, la dottrina civilistica aveva prevalentemente escluso che l'art. 2058 c.c. potesse giuocarvi un qualche ruolo. Le classiche argomentazioni attengono all'assenza di materialità del danno non patrimoniale e, dunque, all'inconcepibilità di una restituzione in natura (Franzoni, 2004, p. 618-619). Dal momento che il risarcimento in forma specifica dovrebbe realizzare una simmetria perfetta con la situazione preesistente, ciò sarebbe da escludere per il carattere infungibile ed idiosincratico del bene-interesse da ripristinare (Bonilini, 1983, p. 440). Questa tesi poggiava anche sul riferimento all'eccessiva onerosità per il debitore nell'art. 2058, II, c.c., che avrebbe avuto senso solamente in caso di danno patrimoniale, attenendo ad una comparazione economica tra bene danneggiato e prestazione reintegrativa (Salvi, 1985, p. 196 ss.). In ottica critica, si può osservare che se l'interesse la cui lesione ha determinato un danno non patrimoniale è di norma immateriale, l'effetto lesivo può avere modalità realizzative materiali (Alpa; Bessone; Zeno-Zencovich, 2004, p. 466-467; D'Adda, 2011, p. 650-651; Jannarelli, 2016, p. 616-617). Parallelamente, potrebbe avere natura materiale un'attività volta rimuovere l'effetto lesivo prodotti, addivenendo così ad un esito riparatorio.

Si pensi alla divulgazione di notizie diffamatorie, che potrebbe trovare rimedio in analoga diffusione di smentita e rettifica su istanza del danneggiato; oppure alla distruzione di un oggetto privo di valore economico ma carico di valore d'affezione per il proprietario, o,

²⁴ L'esempio di scuola è dato dal rimpiazzo degli alberi distrutti, integrato dal risarcimento per i frutti *medio tempore* perduti.

ancora, al danno alla salute (cfr. D'Adda, 2011, p. 650). Non a caso nell'ordinamento tedesco le spese mediche (es. spese sostenute per intervento chirurgico) sono qualificate come risarcimento in natura del danno non patrimoniale alla salute (D'Adda, 2011, p. 650; cfr anche Gnani, 2018, p. 299).

Anche l'eccessiva onerosità menzionata nell'art. 2058 c.c. sembra poter afferire non solo al valore economico della prestazione, ma, in senso lato, alle difficoltà che il debitore possa incontrare nell'eseguire la prestazione riparatoria. Infine, basta distogliere lo sguardo dall'art. 2058 c.c. per accorgersi che l'ordinamento giuridico contempla già figure suscettibili di essere accostate ad un risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale. L'effetto reintegrativo parrebbe riconducibile tanto alle norme che consentono di ordinare la pubblicità di certe informazioni (pubblicazione di sentenze, rettifiche o avvisi correttivi, anche sulla home page del condannato)²⁵, quanto ad altre previsioni che autorizzano l'adozione di misure comunque idonee a "rimuovere gli effetti pregiudizievoli"²⁶.

La giurisprudenza, ad esempio, ha qualificato la pubblicazione della sentenza di condanna ex artt. 186 c.p. e 120 c.p.c. come un risarcimento in forma specifica "con altissima efficacia riparatoria dell'onore e della reputazione dell'offeso"²⁷. Indubbia portata

²⁵ Cfr. art. 7 c.c. sul diritto al nome, art. 85, r.d. 29-6-1939, n. 1.127, per le invenzioni industriali, art. 166, r.d. 22-4-1941, n. 633, per il diritto d'autore, art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e art. 32-*quinquies* del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, rispettivamente sulla rettifica per pubblicazione di notizie ritenute lesive della dignità o contrarie a verità a mezzo stampa e in ambito radiotelevisivo.

²⁶ Si va dalla repressione della condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (misura che prevede, tra l'altro, quale ultimo fronte dissuasivo, il ricorso alla misura coercitiva indiretta dell'art. 650 c.p., su cui Vaccarella (1977), all'inibitoria collettiva in tema di diritti dei consumatori ex artt. 37 e 140 c. cons., alla tutela antidiscriminatoria, prevista da un insieme di dispositivi di legge (art. 37, comma 4, d.lgs. 198/2006; art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011 e, previa interpretazione costituzionalmente orientata, art. 38, comma 1, d.lgs. n. 198/2006; art. 15, legge n. 903/77).

²⁷ Cassazione, 1-3-1993, n. 2.491, in *Dir. inf.*, 1993, 383. Cass. pen., sez. V, 7 marzo 2006, n. 16.323, in CED Cass. pen., 2006, 234426. Consiglio di Stato, sez. V 21 maggio 2013, n. 2.776, in *Codice dei contratti pubblici commentato con la giurisprudenza*, Maggioli, 2014, p. 1.387-1.388. Il risarcimento in forma specifica tutela il danneggiato attraverso la eliminazione del danno o meglio con la rimozione della fonte e delle conseguenze dello stesso, tramite il riconoscimento al medesimo, di tornare allo status quo ante. Infatti, nel nostro ordinamento per risarcimento in

riduttiva degli effetti dannosi può annettersi anche alla tutela cautelare, consistente nella pubblicazione di avvisi correttivi sulla homepage del danneggiante (art. 700 c.p.c., art. 120 c.p.c.)²⁸.

Considerato che tutti questi rimedi trovano il proprio *ubi consistam* in apposite previsioni di legge, non è scontata la possibilità di dedurre un principio generale di risarcibilità del danno non patrimoniale in forma specifica. Si è obiettato che ciascuna di queste figure presenta un elemento caratterizzante ulteriore, quale ad esempio la tutela di un interesse superindividuale che va oltre la finalità risarcitoria interprivata (tra gli altri, Ferri, 1990, p. 805). In particolare, la compresenza di un interesse pubblico al ristabilimento della corretta informazione e verità sul piano sociale e alla prevenzione degli illeciti farebbe dubitare della riconducibilità dello strumento ex art. 120 c.p.c. all'istituto risarcitorio, poiché quest'ultimo servirebbe interessi meramente individuali e opererebbe esclusivamente per il passato²⁹.

Tuttavia, anche queste obiezioni non paiono insuperabili. La divulgazione presso l'opinione pubblica della sentenza o di

forma specifica si intende in linea generale quel risarcimento diretto a garantire all'interessato, di conseguire la stesse utilità garantite dalla legge, e non invece – come nel risarcimento per equivalente – un ristoro in termini monetari. Ne discende che il contenuto del rimedio in oggetto è atipico perché varia a seconda del pregiudizio sofferto. Norma generale è l'art. 2058 c.c., ai sensi del quale il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il creditore. Per questi motivi il risarcimento in forma specifica rientra tra i rimedi soddisfattori, perché rappresenta l'attuazione della posizione soggettiva di cui è portatore il danneggiato. Ancora, secondo Cassazione, sez. III, 11-9-2013, n. 37.224, la risarcibilità per equivalente può costituire un elusivo strumento di *deminutio* del risarcimento, che dovrebbe conformarsi invece proprio alle caratteristiche del diritto leso.

²⁸ Cass. sez. III civ., ord. 23-1-2019, n. 5.840.

²⁹ In tema di lesione del diritto all'immagine ed alla reputazione, la quantificata entità del corrispondente danno risarcibile non può essere automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza su un quotidiano, costituendo tale misura, oggetto di un potere discrezionale del giudice, una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, diversamente dal risarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi. (Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 1.091 del 21 gennaio 2016).

un avviso correttivo non costituisce la finalità del rimedio, ma il mezzo attraverso il quale raggiungere l'obiettivo ripristinatorio. In ipotesi di condanna per la diffusione di informazioni lesive della reputazione, riuscire a portare l'avviso a conoscenza del pubblico permetterebbe, seppur parzialmente, non solo di prevenire il danno, ma anche di riparare quello che si era già prodotto quando gli stessi destinatari avevano appreso le notizie false. Sia l'effetto di ristabilire la consapevolezza pubblica, che quello di prevenire ulteriori danni, costituiscono elementi semmai rafforzativi, e non carenze, della portata reintegratoria del rimedio. Peraltro, fattispecie come quella dell'art. 120 c.p.c. rimettono l'adozione dei provvedimenti in oggetto non all'iniziativa d'ufficio del giudice, ma all'impulso della parte lesa, alla cui sfera giuridica fa capo l'interesse principale alla divulgazione.

La conclusione della compatibilità tra art. 2058 e art. 2059 c.c. è confermata anche dalla rilettura costituzionalmente orientata della categoria del danno non patrimoniale, nel senso di una sua organica compenetrazione con i principi generali dell'obbligazione risarcitoria divisati nel Titolo IX, Libro IV del codice civile.

Anche un argomento letterale conferma quello sistematico: se l'art. 2058 c.c. tratta di reintegrazione in forma specifica senza distinguere la tipologia di danno da risarcire, l'art. 2059 c.c. parla in modo generico di risarcimento (del danno non patrimoniale) senza individuarne le modalità. Tutto ciò sta a dimostrare l'ampiezza di soluzioni prospettabile in punto di risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale.

Vale la pena ricordare un caso molto originale- e, per certi versi, estremo- dove il colpevole di istigazione alla prostituzione di una minorenne è stato condannato a donare alla vittima, a titolo di risarcimento del danno morale, una serie di DVD e libri sulla cultura femminista in ottica di giustizia riparativa³⁰.

³⁰ Cfr. Tribunale Roma, sentenza 29 settembre 2016, n. 266, GUP Paola Di Nicola, annotata da Acierno (2016); Polidoro; Cavaliere (2016). Il giudice ha disposto d'ufficio questo peculiare rimedio in forma specifica ex art. 2058 c.c., invece del risarcimento per equivalente richiesto dalla vittima, sul presupposto che la monetizzazione di

4 IL GIUDICE PUÒ ORDINARE LE SCUSE COME RISARCIMENTO?

Se, dunque, il risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale sembra essere l'unica norma su cui appuntare il rimedio giudiziale delle scuse pubbliche, occorre verificare le caratteristiche ed i punti deboli di questa ipotesi.

Che differenze sussistono tra le ipotesi di risarcimento in forma specifica del danno non patrimoniale previste nell'ordinamento italiano e il rimedio giudiziale delle pubbliche scuse? Una dichiarazione imposta, di cui sia dubbia la sincerità, perché riferita ad uno stato interiore del soggetto proponente, può essere ammessa dal giudice e ritenuta idonea a riparare il danno?

Al contrario di un ristabilimento dello *status quo ante*, le scuse pubbliche vanno al di là dell'affermazione di un fatto oggettivo e indubitabile, includendo opinioni e sentimenti, inidonee a perseguire la finalità di una riparazione integrale³¹. Inoltre, chiedere al giudice di adottare un tale provvedimento significa imporre al convenuto di far proprie le ragioni dell'attore, senza possibilità di mantenere alcuna diversità di visioni sui fatti.

Una prima obiezione fa leva sulla possibile insincerità delle scuse: l'obiezione potrebbe essere superata, evidenziando come la dichiarazione di scuse possa rivestire, per la vittima che la richiede,

quel tipo di danno rischiasse di provocare effetti di 'vittimizzazione secondaria' nella giovane donna. I punti deboli della pronuncia attengono, da un lato, al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e, dall'altro, all'impossibilità di commutare la domanda di risarcimento per equivalente in risarcimento in forma specifica (tra le molte, Cass. 18 gennaio 2002, n. 552, in *Riv. not.*, 2002, p. 1.230). Principi che, salvo eccezioni espresse, presidiano la stretta interdipendenza tra funzione giurisdizionale e tutela di interessi privati, in ambito civile, evitando fughe in avanti del giudice, ancorché mosse da nobili propositi di 'empatia giurisdizionale'.

³¹ Cfr. la tradizionale impostazione francese secondo cui il giudice non può ordinare "une mesure de réparation en nature allant au-delà du simple rétablissement du status quo ante" (*Civ. 2^e 16 déc 2021, 19-11.294* ; *Com. 9 mars 1993, n. 91-14.685*, in *Recueil Dalloz*, v. 25, 1993, p. 363, nota di Guyon); di recente, Bussani (2022, p. 275), che- in linea con la tradizionale impostazione- segnala l'irrilevanza, da noi, delle scuse del convenuto, in quanto "reazioni al danno ulteriori rispetto alla condanna aquiliana".

un valore in sé, indipendentemente dall'effettivo sentimento del propalante. Addirittura si potrebbe astrarre da questo elemento, per ritenere comunque necessario e sufficiente l'effetto riparatorio prodotto dalla mera manifestazione esteriore, rispetto ad alcuni interessi fondamentali collettivi (per esempio lotta alle discriminazioni e all'*hate speech*). Si è notato come il tema delle ulteriori forme di riparazione del danno morale (*Wiedergutmachung immaterieller Schäden*) sia stato sollevato da una recente sentenza della CGUE, mentre in Germania il dibattito era tradizionalmente confinato al solo risarcimento in forma monetaria (*Wiedergutmachung durch Geldentschädigung*) (Latzel, 2021, p. 888). La Corte ha evidenziato come il pagamento di una somma di denaro possa non essere sufficiente a soddisfare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di aver subito una discriminazione (Latzel, 2021, p. 888)³². Quest'ultima prospettiva sembra oggi suscitare una particolare attenzione anche nell'ambito di un generale ripensamento dei mezzi di tutela della dignità della persona nell'ambiente digitale³³.

Per via della necessaria determinatezza del contenuto del *facere*, oggetto del risarcimento in forma specifica, il tenore della dichiarazione e la modalità della divulgazione devono essere chiarite puntualmente dal giudice nella sentenza di condanna³⁴. Se il contenuto dell'ordine di divulgazione rispondesse a criteri e fatti oggettivamente incontestabili, come succede con la pubblicazione

³² *Diskrimineringsombudsmannen c. Braathens Regional Aviation AB*, Causa C-30/19, CGUE, 15-4-2021.

³³ Un aspetto attuale è quello degli illeciti diffamatori via internet che, non coperti dal diritto di rettifica tipico delle leggi sulla stampa, potrebbero generare una pretesa di ritrattazione e scuse, facente capo proprio all'art. 2.058 c.c. Di recente, nel senso che la divulgazione delle scuse vada considerata una modalità tipica di risarcimento del danno (non patrimoniale) in forma specifica, idonea a colmare spazi lasciati scoperti dai rimedi tipizzati, come la rettifica e la pubblicazione della sentenza, Gnani (2018, p. 188-189); Schmolke (2022, p. 370-371), ed ivi riferimenti alla scarsa e scettica giurisprudenza in materia.

³⁴ "Ogni condanna ad un *facere*, infatti, deve precisare la consistenza di tale *facere* e non può limitarsi all'indicazione dello scopo al cui raggiungimento il *facere* è destinato; soprattutto, non può rimettere la determinazione del *facere* alla parte nei cui confronti è pronunciata condanna". Cfr. Cass. sez. II civ., 26 luglio 2016, n. 15.458 in *Osservatorio civile (Rassegna di giurisprudenza)* in *Urb. app.*, 2016, fasc. 11, p. 1.231-1.239.

della sentenza o delle rettifiche, il dispositivo non incontrerebbe particolari obiezioni, sotto il profilo del principio di legalità. Ma se vi fosse inclusa un'espressione di contrizione personale del propalante, si oltrepasserebbe il mero ristabilimento della verità oggettiva per fare qualcos'altro: eterodeterminare e imporre al convenuto la divulgazione di espressioni, in violazione della sua libertà di manifestazione del pensiero. La questione, riscontrata anche dal *Bundesgerichtshof* nel decidere sull'esecuzione di una sentenza polacca in Germania³⁵, rimane la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti di rimanere in silenzio ('libertà di espressione negativa') e di garanzia difensiva e processuale (che include il diritto di non autoaccusarsi)³⁶. Ricordiamo che la Costituzione, in quanto fonte gerarchicamente sovraordinata alla legge, prevarrebbe sull'interesse ad ampliare la portata dello strumento risarcitorio fino a lambire le libertà fondamentali della persona. Tale ostacolo sembra riportarci indietro, al principio secondo cui se il risarcimento in forma specifica è impossibile ovvero eccessivamente oneroso, si deve optare per il rimedio per equivalente (art. 2058 c.c.).

5 IPOTESI RIMEDIALI: CONDANNA CONDIZIONALE ED ESPERIMENTO DI LAW AND ECONOMICS

Una volta scartato il risarcimento in forma specifica puro e semplice, conviene verificare altre possibili soluzioni. Naturalmente, l'ideale sarebbe- trattandosi di comportamenti mossi da un'intrinseca valenza morale- che il danneggiante facesse le scuse per tempo e di sua sponte. In tal senso, emergono una serie

³⁵ Con riferimento al § 5 del *Grundgesetz*, cfr. *Bundesgerichtshof* IX sez. civ., 19 luglio 2018 - IX 10/18, da me tradotta e annotata (*Le 'scuse' iussu iudicis dell'organo di informazione al vaglio dell'ordinamento tedesco*) in *Dir. inf.*, 2020, 1, 86 ss.

³⁶ Con specifico riferimento agli artt. 21 e 24 Cost., Pace (2006, p. 75-81). Illuminante Hobbes (1651, p. 427): "There is another error in their civil philosophy (which they never learned of Aristotle, nor Cicero, nor any other of the heathen), to extend the power of the law, which is the rule of actions only, to the very thoughts and consciences of men [...]". Cfr. Koselleck (1984, p. 37-38), che segnala la contrapposizione tra i due piani: azioni ed opere (incondizionatamente subordinate alla legge) e opinione (libera, "in segreto").

di strumenti che incentivano la composizione del contenzioso³⁷. L'accordo processuale sulla dichiarazione di scuse potrebbe mettere fine consensualmente alla lite, tramite il pagamento di un risarcimento e la pubblicazione della dichiarazione riparatoria. Ciò presenta due incentivi rilevanti ai volenterosi: la decurtazione delle somme dovute a titolo risarcitorio e la possibilità di evitare condanne successive alle spese e al risarcimento punitivo per lite temeraria (art. 96 c.p.c.- Responsabilità aggravata), che potrebbero intervenire qualora si rifiutasse l'accordo, decidendo di proseguire fino alla sentenza (Busnelli; D'Alessandro, 2012, p. 585-596).

Non sempre tali propositi sono coronati da successo. Può accadere che, mentre dal lato della vittima il fatto di ricevere le scuse sia molto sentito e persino vitale, da controparte si manifesti ostinata indifferenza e chiusura verso tale opzione.

La peculiarità delle 'pubbliche scuse' consiste nel fatto che la responsabilità deve essere riconosciuta dal colpevole e condivisa, anche con la comunità, quale unica e imprescindibile verità storica, affinché il fatto non si ripeta. In quest'ottica, l'ottenimento delle scuse può diventare una questione di principio e una preoccupazione costante dei danneggiati, al pari, se non più, di un risarcimento punitivo. Perciò, la scelta di trasporre questa richiesta in un rimedio giurisdizionale appare comprensibile e meritevole di tutela.

In una sentenza ecuadoriana del 2011 si ordinarono le pubbliche scuse, come rimedio in forma specifica, alternativo e condizionale a quello per equivalente³⁸. Una grande impresa

³⁷ Cfr. Calabresi (2016), critico su una *commandification*, e così pure *commodification*, dei *merit goods* (cui le *apologies* possono accostarsi), ma convinto sostenitore di politiche di incentivo.

³⁸ Sia consentito rinviare a Brutti (2013, p. 142-143). Tribunale Superiore di *Nueva Loja*, Lago Agrio Class v. Chevron Corp, Lago Agrio Judgment, No: 2003-0002, 14-2-2011, consultata all' <<https://chevroninecuador.org/news-and-multimedia/2011/0406-key-documents-and-court-filings-from-aguinda-legal-team>>; Corte Nazionale di Giustizia, proc. n. 174- 2012, Dr. Wilson Andino Reinoso, Quito, 12 novembre 2013 (una versione in lingua inglese è disponibile sul sito web: <<http://chevrontoxico.com/assets/docs/2013-11-12-supreme-court-ecuador-decision-english.pdf>>).

petrolifera statunitense era stata condannata ad un consistente risarcimento per aver cagionato estesi danni all'habitat naturale delle comunità indios. Al contempo, si disponeva che la somma fosse aumentata (raddoppiata) a titolo punitivo, se il danneggiante non avesse pubblicato una dichiarazione di scuse entro un certo termine. Naturalmente la società petrolifera non emise il comunicato di scuse, né risarcì alcun danno, impugnando la sentenza fino all'ultima istanza. La parte sanzionatoria del provvedimento, incluso l'ordine di scusarsi, fu, in seguito, annullata dalla Corte di legittimità, ritenendo il risarcimento punitivo estraneo alla legislazione ecuadoriana. Al di là dell'esito finale della vicenda, il dispositivo funziona come una condizione sospensiva, dove l'efficacia di una condanna risarcitoria minima è subordinata alla condizione dell'attuazione del rimedio in forma specifica entro un certo termine, scaduto il quale scatta l'importo massimo. Ciò non va confuso con le obbligazioni alternative e facoltative (art. 1.285 ss. c.c.), perché, a differenza di queste, l'obbligazione è sempre unica, quella risarcitoria, variando solamente le modalità realizzative. Anche una recentissima dottrina ritiene possibile applicare il risarcimento in forma specifica di cui al § 249 BGB (*Naturalherstellung*) ai danni non patrimoniali, abbinandovi questo dispositivo opzionale³⁹.

In Italia, la lettera dell'art. 2058 c.c. non sembrerebbe precludere l'applicazione dello stesso principio. Tanto più che al risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuta ormai una pluralità di funzioni, tra cui quella deterrente-punitiva⁴⁰. Un'ulteriore conferma proviene da una risalente giurisprudenza secondo cui il giudice può accogliere la richiesta di un risarcimento in forma specifica, disponendo la sua eventuale commutazione in equivalente monetario, in caso di inattuazione della prestazione riparatoria entro un certo termine⁴¹.

³⁹ Cfr. per questa soluzione Schmolke, (2022, p. 340-371); sul meccanismo di condanna alternativa, Cian (2003, p. 126-127).

⁴⁰ Basti pensare alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 16.601/2017, su cui, *ex multis*, ALPA (2017, p. 1.084 ss.).

⁴¹ App. Messina, 31 marzo 1959, in *Giust. civ. Rep.*, 1959, v. *Danni*, n. 170; App.

Anche la Cassazione ha riconosciuto che l'effetto riparatorio della pubblicazione della sentenza (art. 120 c.p.c.), seppur non suscettibile di comportare automaticamente una decurtazione del risarcimento in denaro, può essere valutato caso per caso dal giudice di merito per diminuire correlativamente il risarcimento monetario⁴². Si consideri, poi, che, qualora la pubblicazione della sentenza non venga attuata dalla parte condannata, quest'ultima dovrà poi rimborsare l'interessato che vi abbia provveduto a sua cura e spese (art. 120 c.p.c.).

Parrebbe, così, rafforzato il principio secondo cui l'attore può optare per il risarcimento in forma specifica sotto forma di pubbliche scuse, salva la possibilità per il convenuto di liberarsi dall'obbligazione anche con un risarcimento per equivalente⁴³. In quest'ottica, si potrebbe accogliere la domanda volta ad ottenere un ordine di pubblicare le *apologies*, costruita su due soluzioni risarcitorie differenziate, a seconda che l'ordine venga o meno eseguito. Ciò sembra costituire una soluzione idonea a contemperare l'interesse della vittima (al rimedio ritenuto più appropriato) e i diritti

Reggio Calabria, 18 ottobre 1957, ivi, 1958, v. *Obbl. contr.*, n. 443. Il principio lo si trova anche nella materia dell'occupazione illegittima da parte della p.a., che può essere condannata dal g.a., alternativamente, a restituire o ad acquisire (con importi risarcitori-indennitari conseguentemente differenziati). Cfr. Barilà; Artaria (2013, p. 1.287).

⁴² Cass. sez. I, sentenza 21 gennaio 2016, n. 1.091 in *AIDA*, 2017, p. 830-832, pt. 2; nonché Tribunale di Torino, sez. IV, 20 febbraio 2012 - G.U. Sabbione, che, trattando un caso di 'denigrazione dei prodotti di un'impresa e risarcibilità della sofferenza patita dai dipendenti', afferma che "La liquidazione così operata va poi ridotta nella misura nella quale il pregiudizio in questione è suscettibile di parziale riparazione mediante la pubblicazione per estratto della sentenza che, divulgando la sussistenza del diritto leso e la conseguente necessità di reintegrazione, contribuisce a ridurre in forma specifica gli effetti negativi dell'offesa all'onore integrante il danno non patrimoniale subito dalla società di capitali" (in *Danno e responsabilità*, 2012, n. 6, p. 635).

⁴³ Cfr. anche Cass. sez. VI, 4 novembre 2013, n. 24.718, in *Foro Padano*, 2014, 2/1, p. 147 con nota di Argine (2015). Cfr. anche Cass. sez. II, 22 gennaio 2015, n. 1.186 secondo cui: "tali distinte modalità attuative sono del tutto fungibili fra loro, essendo entrambe riconducibili alla comune finalità di porre riparo agli effetti negativi dell'illecito". Ma, mentre il giudice può decidere d'ufficio di non attribuire la reintegrazione in forma specifica, optando per il risarcimento per equivalente, non è consentito fare il contrario, in quanto quest'ultimo è un *minus* rispetto alla prima (Cass. 2002/552, cfr., tra gli altri, Taruffo, 1992, p. 335).

fondamentali del convenuto, il quale disporrebbe dell'alternativa monetaria. Al contrario, suscita non poche perplessità l'idea che il giudice possa d'ufficio decidere di mutare la richiesta di parte di un risarcimento pecuniario, convertendolo in una condanna alle scuse. Oltre ad argomentazioni critiche provenienti dalla giurisprudenza, le ritrosie processuali appaiono confermate anche sotto un profilo di analisi economica del diritto. Occorre riferirsi preliminarmente, da un lato, al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che prevede un'attinenza della decisione del giudice rispetto alle domande di parte, e, dall'altro, alla commutabilità solo unidirezionale del risarcimento in forma specifica in risarcimento per equivalente (e non viceversa) (vedi *supra* nota 30). Principi che, salvo eccezioni espresse, servono a mettere in luce la stretta interdipendenza tra funzione giurisdizionale e tutela di interessi privati, in ambito civile, evitando fughe in avanti del giudice di carattere inquisitorio o paternalistico, ancorché mosse da sensibili propositi rieducativi. In secondo luogo, quanto alla critica di *Law and Economics*, è bene segnalare sin d'ora la possibilità di una transazione *post iudicium*, cioè l'ipotesi che le parti possano far venire meno l'efficacia della sentenza di condanna addivenendo ad un componimento alternativo circa l'obbligazione risarcitoria in essa statuita. Qualora dovesse sopravvenire tale accordo, la parte eventualmente intimata dell'esecuzione della sentenza potrebbe validamente opporvi l'intervenuta transazione. Per orientamento consolidato, infatti,

della rilevanza estintiva del debito, derivante dal pagamento eseguito ed eventualmente in sé dalla transazione, si può discutere in sede di opposizione alla esecuzione, perché il giudicato si forma in relazione agli effetti giuridici dei fatti intervenuti sino a quando avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di merito in cui la decisione è resa, non a quelli sopravvenuti quando il giudizio sugli effetti di tali fatti risulta precluso dalla circostanza che un giudizio di merito in ordine a tali fatti è precluso dal luogo processuale cui il giudizio è pervenuto⁴⁴.

⁴⁴ Cfr. Cass. sez. III, 31 maggio 2005, n. 11.581 (in Pertile, 2010, p. 404).

Sotto altro profilo, si è affermato che la transazione intervenuta tra le parti, dopo che la sentenza di condanna sia stata impugnata, costituisce ipotesi di cessazione della materia del contendere, travolgendo quanto statuito dalla sentenza impugnata, proprio perché in grado di

soddisfare l'interesse privato delle parti, inteso a dare valore al nuovo assetto pattizio raggiunto di contro alle statuizioni della sentenza impugnata, di cui le parti non vogliono il passaggio in giudicato e nel contempo salvaguarda l'interesse pubblicistico dell'economia dei giudizi⁴⁵.

Quindi, la transazione può prevalere anche sulla sentenza, facendo rientrare il rapporto tra le parti nell'alveo di un equilibrio inter-privato. Questa constatazione ci permette di rilevare che il Giudice che dovesse optare d'ufficio per un risarcimento in forma specifica, anziché per equivalente, col suo *modus operandi*, avrebbe caricato su di sé una, pur nobile, funzione pubblica che però non gli compete, rischiando di rimanere successivamente escluso e smentito dall'effettivo sviluppo della vicenda, rimesso, secondo una logica tipicamente Coasiana, alla decisione delle parti (che potrebbero accordarsi sempre per una somma di denaro, al posto di una prestazione non desiderata dalla parte, ma imposta dal giudice). A conferma di ciò, si può osservare come addivenire, su iniziativa d'ufficio del giudice, ad una condanna risarcitoria ad un *facere specifico* avente valore uguale o superiore al risarcimento per equivalente domandato dalla parte attrice, costituirebbe una vistosa eccezione alla celeberrima conclusione di Guido Calabresi secondo cui la *property rule* incide sempre sulla redistribuzione del *surplus* cooperativo a vantaggio della parte cui è riconosciuta⁴⁶. L'ovvio corollario- che deduciamo- è che la regola Calabresiana presuppone

⁴⁵ Cfr. Cass. civ., S.U., 18 maggio 2000, n. 368 con nota di Consolo (2001, p. 24-26).

⁴⁶ Cfr. Calabresi; Melamed (1972); Cooter; Mattei; Monateri; Pardolesi; Ulen, (2006, p. 117). Per un'analisi più dettagliata della questione, sia consentito rinviare al mio volume (Brutti, 2023, p. 339-344).

proprio una linearità tra la richiesta di parte e la decisione del giudice, quanto all'opzione tra *property rules* e *liability rules*. Una lettura attenta ai profili interdisciplinari non può che aprirsi anche alle implicazioni di *Law and Economics* appena descritte. Concludiamo con l'esposizione dell'esempio: se una parte non desidera le scuse ma chiede il risarcimento monetario e il giudice, invece, condanna alle scuse la parte avversa, si avrebbe un effetto *lato sensu* espropriativo (su libertà e reputazione) del soggetto condannato a scusarsi. Ciò, indipendentemente dalle altre questioni segnalate (tutela della libertà di espressione negativa etc.), potrebbe costituire un sacrificio maggiore della somma di danaro domandata dalla parte danneggiata, cui non corrisponderebbe alcun vantaggio per quest'ultima. Si pensi ad un soggetto che valuti molto dannoso, per la propria immagine e per il proprio business, pubblicare quelle scuse, mentre l'altra parte preferisca un risarcimento monetario alle scuse. Qui potrebbe entrare in gioco la dinamica transattiva che si sostituirebbe alla decisione del giudice, sconfessandola. Ecco l'utilità del test Coasiano che conferma le nostre perplessità su un simile potere d'ufficio del giudice di optare per le scuse, quale risarcimento.

In Italia, abbiamo visto come un'autorevole pronuncia dell'Arbitro Bancario Finanziario (vedi *supra* nota 10) abbia asserito che le scuse non possono mai costituire un rimedio giurisdizionale ed anzi sono ontologicamente incompatibili con le norme di diritto, appartenendo esclusivamente alla sfera della cortesia e delle norme di etichetta. L'assunto sembra eccessivamente *tranchant*, a fronte di un panorama più frastagliato e ancora degno di riflessioni ed approfondimenti. In Italia, ad esempio, per una serie di illeciti (soprattutto diffamazione aggravata e oltraggio a pubblico ufficiale) la riparazione del reo può far estinguere il reato: le scuse di fatto sono frequentemente considerate la *condicio sine qua non* per la chiusura del processo penale. Eppure, nessun giudice immagina di poter condannare qualcuno a scusarsi. Forse, il fatto che le scuse vengano spesso invocate come un rimedio sostanziale in caso di illecito è

la “punta dell’iceberg” di un fenomeno più vasto⁴⁷: i danneggiati sarebbero spesso interessati ad incentivare le dichiarazioni di scuse come riparazione del danno, ma il sistema potrebbe preferire distogliere lo sguardo da tale argomento, timoroso di gestirne le eventuali conseguenze. Prima fra tutte, la complessa ricaduta sul principio della *réparation intégral du préjudice* (vedi *supra*, nota 31).

RIFERIMENTI

ACIERNO, Maria. Le nuove frontiere del risarcimento del danno. In: **Giudicedonna**, Roma, Ed. Associazione Donne Magistrato Italiane, n. 4, 2016.

ALLAN, Alfred; ALLAN, Maria M. Prompted versus voluntary apologies: what does psychological research tell us? In: BRUTTI, Nicola; CARROLL, Robyn Olive; VINES, Prue (Ed.). **Apologies in the legal arena**: a comparative perspective. Bologna: Bonomo, 2021. p. 251-270.

ALPA, Guido. **Il problema dell’atipicità dell’illecito**. Napoli: Jovene, 1979.

ALPA, Guido. Le funzioni della responsabilità civile e i danni “punitivi”: un dibattito sulle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione. In: **Contratto e Impresa**, Padova, Ed. Cedam, p. 1.084 ss., 2017.

ALPA, Guido; BESSONE, Mario; ZENO-ZENCOVICH, Vincenzo. I fatti illeciti. In: RESCIGNO, Pietro (Dir.). **Trattato di diritto privato**. v. 14. Torino: Utet, 2004.

⁴⁷ Utilizzo questa metafora nel senso fatto proprio da Guido Calabresi, a proposito della celebre *reverse damage rule*, quando afferma che i responsi delle corti e della dottrina possono essere visti come punte di iceberg di fenomeni giuridici sotterranei in gran parte da esplorare. Cfr. Calabresi (2015, p. 3) (la regola secondo cui l’impresso liquida una somma indennitaria all’immittente per poterne contemporaneamente inibire l’attività dannosa è scarsamente presente nel contenzioso privato, ma diventa frequente nell’ambito delle procedure espropriative, che, negli Stati Uniti, come è noto, possono essere condotte anche da privati, su autorizzazione di enti pubblici).

ALPA, Guido; PONZANELLI, Adriano (Ed.). **Il danno non patrimoniale**: guida commentata alle decisioni delle S.U., 11 novembre 2008 nn. 27.972/3/4/5. Milano: Giuffrè, 2009.

ALPA, Guido; ZENO-ZENCOVICH, Vincenzo. **Italian private law**. New York: Routledge, 2007.

ARBEL, Yonathan A.; KAPLAN, Yotam. Tort reform through the back door: a critique of law and apologies. In: **Southern California Law Review**, Southern California, Ed. University of Southern California Gould School of Law v. 90, p. 1.199-1.246, 2016.

ARGINE, Stefano. L'art. 2058 c.c. e la sua interpretazione autentica. In: **Il Foro Padano – Rivista de Giurisprudenza e di Dottrina**, Pisa / Roma, Ed. Foro Padano, 2015.

BARILÀ, Enzo; ARTARIA, R. Commento a C.G.A. SICILIA, ord. 21 febbraio 2013, n. 265 - Pres. Turco - Est. de Francisco. In: **Rivista Urbanistica e Appalti**, Assago, Ed. Ipsoa, 2013.

BESSONE, Mario; ROPPO, Vincenzo. Garanzia costituzionale del diritto alla salute e orientamenti della giurisprudenza di mérito. In: **Giurisprudenza di Merito**, Milano, Ed. Giuffrè, v. IV, p. 3-9, 1975.

BONILINI, Giovanni. **Il danno non patrimoniale**. Milano: Giuffrè, 1983.

BRUTTI, Nicola. **Diritto privato comparato**: letture interdisciplinar. 2. ediz. Torino: Giappichelli, 2023.

BRUTTI, Nicola. **Law & apologies**: profilo comparatistico delle scuse riparatorie. Torino: Giappichelli, 2017.

BRUTTI, Nicola. Legal narratives and compensation trends in tort law: the case of public apology. In: **European Business Law Review**, Londres, Ed. Wolters Kluwer, v. 24, Issue 1, p. 127-148, 2013.

BRUTTI, Nicola; CARROLL, Robyn; VINES, Prue (Ed.). **Apologies in the legal arena: a comparative perspective**. Bologna: Bonomo, 2021.

BUSNELLI, Francesco Donato; D'ALESSANDRO, Elena. L'enigmatico ultimo comma dell'art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o "condanna punitiva"? In: **Rivista Danno e Responsabilità**, Assago, Ed. Ipsoa, n. 6, p. 585-596, 2012.

BUSSANI, Mauro. Le funzioni delle funzioni della responsabilità civile. In: **Rivista di Diritto Civile**, Padova, Ed. Cedam, v. 68, n. 2, p. 264-306, 2022.

CALABRESI, Guido. **The future of law and economics: essays in reform and recollection**. Cambridge: [S. n.], 2015.

CALABRESI, Guido. **The future of law and economics: essays in reform and recollection**. New Haven and London: Yale University Press, 2016. Capitolo 5.

CALABRESI, Guido; MELAMED, A. Douglas. Property rules: liability rules and inalienability: one view of the cathedral. In: **Harvard Law Review**, Cambridge (MA), Ed. Harvard Law School, v. 85, p. 1.089-1.128, 1972.

CARROLL, Robyn Olive. Addressing concerns about ordered apologies: some recent developments'. In: BRUTTI, Nicola; CARROLL, Robyn Olive; VINES, Prue (Ed.). **Apologies in the legal arena: a comparative perspective**. Bologna: Bonomo, 2021. p. 145-179. Chapter 5.

CARROLL, Robyn Olive. Apologies as a legal remedy. In: **Sydney Law Review**, Sydney, Ed. The University of Sydney, v. 35, Issue 2, p. 317-347, 2013.

CARROLL, Robyn Olive. The ordered 'apology' as a remedy under anti-discrimination legislation in Australia: an exercise in futility? In: WEAVER, R.; LICHERE, Francois (ed.). **Recognition**

and enforcement of judgements, Provence: Presses Universitaires D'Aix-Marseille, 2010a.

CARROLL, Robyn Olive. You can't order sorriness, so is there any value in an ordered apology? an analysis of ordered apologies in anti-discrimination cases. In: **University of New South Wales Law Journal**, Sydney, Ed. University of New South Wales, v. 33, p. 360, 2010b.

CARROLL, Robyn Olive; CHIU, James; VINES, Prue. **Apology ordinance (cap. 631)**: commentary and annotations. Hong Kong: Sweet and Maxwell, 2018.

CIAN, Giorgi. La riforma del BGB in materia di danno immateriale e di imputabilità dell'atto illecito. In: **Rivista di Diritto Civile**, Padova, Ed. Cedam, v. II, p. 125-141, 2003.

CONSOLO, Claudio. Cassazione senza rinvio e cessazione della materia del contendere: prospettive evolutive. In: **Giurisprudenza Italiana**, Torino, Ed. Utet, v. 1, 2001.

COOTER, Robert; MATTEI, Ugo; MONATERI, Pier Giuseppe; PARDOLESI, Roberto; ULEN, Thomas. **Il mercato delle regole**: analisi economica del diritto civile. v. I. Bologna: Fondamenti, 2006.

D'ADDA, Alessandro. Art. 2058: risarcimento in forma specifica. In: GABRIELLI, Enrico (Dir.); CARNEVALI, Ugo (a cura di). **Commentario del del codice civile**: dei fatti illeciti. artt. 2.044-2.059. v. II. Torino: Utet, 2011.

DE REY, Sebastien E. Court-ordered apologies under the law of torts?: non-monetary relief for emotional harm: a comparative outlook from a western european perspective. In: BRUTTI, Nicola; CARROLL, Robyn Olive; VINES, Prue (Ed.). **Apologies in the legal arena**: a comparative perspective. Bologna: Bonomo, 2021. p. 203-249. Chapter 7.

DI MAJO, Adolfo. Rileggendo August Thon, in merito ai c.d. danni punitivi dei nostri giorni. In: **Europa e Diritto Privato**, Milano,

Ed. Giuffrè, n. 4, p. 1.309-1.317, 2018.

FERRI, Giovanni Battista. Diritto all'informazione e diritto all'oblio. In: **Rivista di Diritto Civile**, Padova, Ed. Cedam, n. 6, 1990.

FRANZONI, Massimo. Fatti illeciti: art. 2.043, 2.056-2.059. In: **Commentario al codice civile Scialoja-Branca**: delle obbligazioni: dei fatti illeciti. titolo IX, libro Quarto. Supplemento. Bologna-Roma: Zanichelli, 2004.

GALANTER, Marc. Righting old wrongs. In: MINOW, Martha (a cura di). **Breaking the cycles of hatred**. Oxford: Princeton University Press, 2002. p. 107-125.

GALOPPINI, Annamaria. Il caso Gennarino ovvero quanto vale il figlio di un operaio. In: **Democrazia e Diritto**, Milano/Roma, Ed. Franco Angeli / Centro Studi e Iniziative per la Riforma dello Stato (CRS), p. 225 e ss., 1971.

GNANI, Alessandro. Il risarcimento del danno in forma specifica. In: CICU, Antonio; MESSINEO, Francesco; MENGONI, Luigi (Diretto da). **Trattato di diritto civile e commerciale**. Milano: Giuffrè, 2018.

HALLEBEEK, Jan; ZWART-HINK, Andrea M. Claiming apologies: a revival of amende honorable? In: **Comparative Legal History**, London, Ed. Taylor & Francis, v. 5, Issue 2, p. 194-242, 2017.

HOBBS, Thomas. **Leviathan**. London: Andrew Crooke, 1651.

JANNARELLI, Antonio. La responsabilità civile. In: MAZZAMUTO, Salvatore (a cura di). **Manuale del diritto privato**. Torino: Giappichelli, 2016. Capitolo XXI.

JHERING, Rudolf von. **Geist des römischen rechts auf den verschiedenen stufen seiner entwicklung**. Teil 2, Bd. 2. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1858.

KOSELLECK, Hans-Georg Gadamer Reinhart. **Critica illuminista e crisi della società borghese**. Traduttore, G. Panzieri. Bologna: Il Mulino, 1984.

LATZEL, Clemens. Das recht des diskriminierungsofppers auf anerkennung besprechung von EuGH (GK), Urteil v. 15-4-2021 – C-30/19 (Braathens). In: **JuristenZeitung**, Tübingen, Ed. Mohr Siebeck, v. 76, p. 886-893, 2021.

NAVARRETTA, Emanuela. Danni patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente. In: **Il Foro Italiano**, Roma, Ed. Il Foro Italiano, 2003.

PACE, Alessandro. Il diritto di tacere: i limiti di tale diritto: il diritto di tacere come aspetto del diritto di difendersi in giudizio. In: PACE, Alessandro; MANETTI, Michele. Articolo 21. In: BRANCA, Giuseppe (a cura di e continuato da Alessandro Pizzorusso). **Commentario della Costituzione**. Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 2006. p. 75-81. Capitolo 6.

PALMIERI, Alessandro. Il comunicato mistificatorio costa caro all'amministrazione (ma incombe la responsabilità per omessa o cattiva vigilanza). In: **Il Foro Italiano**, Roma, Ed. Il Foro Italiano, n. 6, p. 2.003-2.009, 1999.

PERTILE, Roberto. **Il processo di esecuzione: percorsi giurisprudenziali**. Milano: Giuffrè, 2010.

POLIDORO, Riccardo; CAVALIERE, Claudia. Una sentenza innovativa sulla prostituzione minorile: alla ricerca di un'effettiva tutela della vittima e dello stesso condannato. In: **Il Penalista**, Milano, Ed. Giuffrè, 5-12-2016.

PONZANELLI, Giulio. Danni punitivi: oltre la delibazione di sentenze straniere? In: **Jus Civile**, Torino, Ed. Giappichelli, Fascicolo 1, p. 42-42, 2018.

PROSSER, The assault upon the citadel (strict liability to the

consumer). In: **Yale Law Journal**, New Haven (Connecticut), Ed. Yale Law School, v. 7, p. 1.099-1.148, 1960.

RODOTÁ, Stefano. **Il problema della responsabilità civile**. Milano: Giuffrè, 1964.

SALVI, Cesare. **Il danno extracontrattuale**: modelli e funzioni. Napoli: Jovene, 1985.

SCHMOLKE, Klaus Ulrich. Anspruch auf entschuldigung bei immateriellen schäden? In: **Archiv für die Civilistische Praxis** (AcP), Tübingen, Ed. Mohr Siebeck, v. 222, n. 32, Heft 3, S. 340-371, 2022.

SEN, Amarthia. **Commodities and capabilities**. Amsterdam: North-Holland, 1985.

SMITH, Nick. **Justice through apologies**: remorse, reform and punishment. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

STORME, Marcel. Closing comments: harmonisation or globalisation of civil procedure? In: KRAMER, Xandra Ellen; VAN RHEE, C. H. (Ed.). **Civil litigation in a globalising world**. Rotterdam: Springer, 2012.

TAFT, Lee. Apology subverted: the commodification of apology. In: **Yale Law Journal**, New Haven (Connecticut), Ed. Yale Law School, v. 109, p. 1.135, 2000.

TARUFFO, Michele. **La prova dei fatti giuridici**. Milano: Giuffrè, 1992.

TARRICONE, Silvia. Domanda di addebito e adempimento dell'onere della prova nei giudizi di separazione coniugale. In: **Famiglia e Diritto**, Milano, Ed. Ipsoa, fasc. 12, p. 1.100-1.105, 2014.

VACCARELLA, Romano. **Il procedimento di repressione della**

condotta antisindacale. Milano: Giuffrè, 1977.

VANDENBUSSCHE, Wannes. Rethinking non-pecuniary remedies for defamation: the case of court-ordered apologies. In: **Journal of International Media & Entertainment Law**, Chicago (Illinois) / Los Angeles (Califórnia), Ed. American Bar Association Forum on Communications Law / Donald E. Biederman Entertainment and Media Law / Institute of Southwestern Law School, v. 9, Issue 1, p. 109-170, 2021.

VAN DE VOORDE, Johan. L'excuse contrainte par justice (l'hamende honorable) reconnue par la Cour de Cassation. In: **Revue Générale des Assurances et des Responsabilités**, Bruxelles, Ed. Larcier, n. 214, p. 15.851 ss., 2022.

VENCHIARUTTI, Angelo. Ancora sulla responsabilità per violazione del RGPD: la presentazione di scuse come risarcimento del danno non patrimoniale. In: **Nuova Giurisprudenza Civile Commentata**, Padova, Ed. Cedam, n. 1, p. 107 ss., 2025.

VISINTINI, Giovanna. **Atipicità dei fatti illeciti e danno ingiusto.** Padova: Cedam, 1987.

WÉRY, Patrick. La réparation en nature du dommage extracontractuel: un équivalent non pécuniaire de l'intérêt lésé, et rien d'autre. In: **Journal des Tribunaux**, Louvain-la-Neuve (Belgique), Ed. Larcier, v. 2022, n. 13, p. 197-200, 2022.

WHITE, Brent T. Say you're sorry: court-ordered apologies as a civil rights remedy. In: **Cornell Law Review**, Ithaca (NY), Ed. Cornell Law School, v. 91, Issue 6, p. 1.261-1.312, 2006.

Recebido em: 1.º-8-2025

Aprovado em: 25-10-2025